

# Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo

## Le criticità alla luce del contesto italiano

Aggiornato all'8 gennaio 2021

### Introduzione

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il Nuovo patto europeo su migrazione e asilo, un documento politico, giuridicamente non vincolante, attraverso il quale vengono delineati gli assetti principali delle iniziative da intraprendere in materia di gestione delle migrazioni e del diritto di asilo per i prossimi anni. Al Patto si accompagnano significative proposte di riforma del quadro normativo attuale<sup>1</sup>, che andrebbero ad incidere sia sulla normativa in materia di migrazioni legali e rimpatri, sia sull'attuale Sistema Europeo Comune di Asilo<sup>2</sup>.

***Scopo del presente documento è evidenziare le principali criticità dei meccanismi individuati dal Patto nella gestione del sistema europeo di asilo anche alla luce di quanto già avviene nel contesto Italiano e proporre le modifiche necessarie a implementare un sistema che assicuri il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e una procedura equa ed efficiente di esame delle domande di protezione<sup>3</sup>.***

Come già evidenziato nella [posizione comune](#) sul Patto promossa da ECRE e sottoscritta da ASGI, nonostante le dichiarate intenzioni della Commissione di segnare un “nuovo inizio” per le politiche migratorie, le proposte avanzate non sembrano discostarsi dalla narrativa che dal 2015 è egemone nella gestione delle migrazioni nell'UE.

Il Patto, infatti, sembra voler formalizzare, acquisire e rafforzare tendenze e sperimentazioni, condotte da alcuni Stati membri, dalle agenzie europee e dalla stessa Commissione a partire dalla “crisi” del 2015, che hanno già dimostrato di essere foriere di gravi violazioni dei diritti dei cittadini stranieri. Allo stesso tempo, rischia di lasciare irrisolte rilevanti questioni

---

<sup>1</sup> Le proposte legislative sono cinque: Proposta di regolamento che introduce un controllo dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne (preselezione); Modifiche alla precedente proposta di emendamenti al regolamento "Eurodac"; Modifiche alla precedente proposta di regolamento che istituisce una procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione; Proposta di regolamento sull'asilo e la gestione della migrazione; Proposta di regolamento che affronta le situazioni di crisi e di forza maggiore nel campo della migrazione e dell'asilo.

<sup>2</sup> Segnaliamo anche il documento della Presidenza tedesca che, a circa tre mesi dalla pubblicazione del patto, in occasione della conferenza dei Ministri dell'Interno dei Paesi membri dell'UE, ha presentato [un documento](#) che, esaminando puntualmente le proposte avanzate dalla Commissione, sottolinea l'importanza delle stesse e richiama Stati membri, Commissione, Consiglio e Agenzie dell'Unione Europea (quali EASO e FRONTEX) a collaborare, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e del proprio mandato, al fine di realizzare effettivamente le riforme previste.

<sup>3</sup> Il presente documento non tratta le proposte contenute nel Patto in relazione alla cosiddetta dimensione esterna delle politiche migratorie e dell'asilo dell'Unione Europea, ovvero la collaborazione con paesi terzi per fermare od ostacolare i flussi migratori e in generale esternalizzare i controlli di frontiera

quali la creazione di canali di ingresso legali per la protezione in UE, i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per la gestione dei soccorsi operati da navi private e l'implementazione di sistemi effettivi di *search and rescue* europei.

Alcune delle proposte presentate dalla Commissione, anche in considerazione del fatto che avranno un maggior impatto sui Paesi dell'area mediterranea, possono essere analizzate tenendo conto dello scenario italiano degli ultimi anni e, in particolare, delle violazioni riscontrate.

Tra queste, ASGI dichiara la propria preoccupazione riguardo a prassi che portano all'esclusione arbitraria dal diritto di asilo, alla detenzione extralegale in frontiera, alle procedure di esame delle domande a garanzie ridotte, alla mancanza di un'effettiva valutazione individualizzata relativamente al rischio di respingimento o di invio in uno Stato in cui lo straniero possa subire persecuzioni o danni gravi.

In questo documento si analizzano in particolare le criticità del Patto relative a:

1. la gestione delle frontiere, p. 2
2. la determinazione dello Stato membro competente, p. 5
3. meccanismi di gestione di "crisi migratoria", p. 7.

## **1 Il meccanismo di gestione delle frontiere: pre-screening, procedura di frontiera per l'analisi della domanda e per il rimpatrio**

***La proposta del Patto.** Il sistema proposto si compone di tre distinte procedure da svolgersi in frontiera prima dell'ammissione "formale" del cittadino straniero sul territorio. I migranti, compresi i minori non accompagnati, sarebbero sottoposti a (1) uno **screening** relativo a identità, salute e pericolosità sociale al termine del quale, grazie alla compilazione di un modulo di debriefing, sarebbero indirizzati verso le (2) **procedure per l'asilo** o sottoposti a (3) **espulsione o respingimento**. Le richieste di asilo sarebbero quindi sottoposte a un'analisi di ammissibilità e successivamente verrebbero esaminate nel merito, in molti casi attraverso una procedura accelerata. Le ipotesi previste dal patto nelle quali si applica la procedura accelerata sono infatti talmente ampie e discrezionali da finire per riguardare la gran parte dei richiedenti asilo. Relativamente alle misure per il rimpatrio, la Commissione propone che la decisione di rimpatrio sia parte della decisione di rigetto della domanda di protezione o, in alternativa, che siano notificate contestualmente e che vi sia un unico ricorso per contestare i due provvedimenti.*

## Criticità

**Ripartizione degli oneri.** L'attuazione di questo "strumento di frontiera", della durata complessiva di 5 mesi, graverebbe esclusivamente sui paesi aventi frontiere esterne terrestri o marittime, e in particolare in luoghi già caratterizzati da una situazione migratoria molto critica.

Una simile configurazione degli oneri così sbilanciata a carico soltanto di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, pare violare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, previsto dall'art. 80 TFUE.

**Formalizzazione del sistema hotspot.** Nel merito delle misure proposte nel complesso pare esservi una sorta di formalizzazione ed espansione del sistema hotspot, che ha già determinato gravi violazioni dei diritti dei cittadini stranieri. In particolare, le nuove previsioni comporterebbero una grave lesione del diritto di difesa, soprattutto relativamente alla valutazione del rischio di respingimento o di invio in uno Stato in cui lo straniero possa subire persecuzioni o danni gravi.

Si evidenziano di seguito le principali violazioni osservate nei cd. centri hotspot e nelle zone di transito aeroportuali che verrebbero in tal modo legittimate:

- I. **Finzione di non ingresso:** durante le procedure previste dallo "strumento di frontiera", i cittadini stranieri non sono autorizzati a entrare nel territorio dello Stato. Viene quindi esplicitamente inserita una *finzione di non ingresso* nel territorio dello Stato, nozione che nelle [zone di transito aeroportuali](#), ha già condotto a pratiche fortemente lesive dei diritti dei cittadini stranieri. Questa prassi è da ritenersi del tutto incompatibile in primo luogo con il diritto di asilo, espressamente garantito, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Costituzione italiana, nel territorio della Repubblica (nessuna parte esclusa) ad ogni straniero a cui non è garantito l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana. Inoltre, la finzione del non ingresso applicata ai richiedenti la cui domanda di asilo è stata respinta anche in sede giurisdizionale potrebbe avere come conseguenza la radicale elusione delle garanzie previste dalla vigente Direttiva Rimpatri non trattandosi, ai fini dell'allontanamento, di un'espulsione dal territorio di uno stato membro ma solamente di un respingimento alla frontiera. I richiedenti potrebbero dunque trovarsi in una situazione simile a quella di chi era destinatario di un provvedimento di respingimento differito prima dell'intervento della sentenza Corte cost. 275/2017, ovvero quando non era prevista né la competenza dell'autorità giudiziaria, né il procedimento di convalida giurisdizionale ex post del decreto del Questore.
- II. **Trattenimento arbitrario:** nell'ambito delle procedure di pre-screening, ma anche durante l'intera procedura di esame delle domande di asilo nei casi di applicazione della procedura accelerata, i cittadini stranieri, non godendo del diritto ad un soggiorno legale nel territorio dello Stato membro, verrebbero sottoposti a misure di trattenimento, [in strutture di grandi dimensioni](#), rovesciando interamente l'attuale impostazione del diritto dell'Unione che prevede che il trattenimento debba essere

considerato misura residuale. A tale trattenimento sarebbero sottoposti, nella fase di screening, anche minori e altri soggetti vulnerabili. Tale forma di trattenimento avviene già nei luoghi di frontiera, siano essi [centri hotspot](#) o [zone di transito aeroportuali](#) ed è già possibile sollevare dubbi di legittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 13 Cost. e artt. 3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specie in assenza norme nazionali utili a prevedere effettive garanzie di difesa per lo straniero anche al fine di valere i propri diritti, di fare esaminare la propria condizione giuridica e di impedire respingimenti o invii in Stati in cui la persona possa subire persecuzioni o pene o trattamenti inumani o degradanti.

- III. **Esclusione arbitraria dal diritto di asilo sulla base della nazionalità:** così [come avviene attualmente nei centri hotspot](#) con le procedure di pre-identificazione e compilazione del cd. [foglio notizie](#), le procedure di screening potrebbero determinare la violazione sistematica dei diritti dei cittadini stranieri e una progressiva [razzizzazione](#) del diritto di asilo, attraverso l'esclusione di alcune nazionalità dall'esercizio di tale diritto e con il rischio di non valutare individualmente e specificamente ogni singola domanda. Il foglio notizie, così come il modulo di debriefing, è infatti compilato dalle autorità, mentre ai cittadini stranieri non ne viene rilasciata copia e, pur rappresentando un momento fondamentale nella determinazione della condizione del cittadino straniero, non sono previsti rimedi per contrastarne gli effetti. Una simile prospettiva finirebbe per generalizzare il rischio di esclusione arbitraria dal diritto di asilo che già oggi riguarda in molti Stati UE, inclusa l'Italia, soprattutto i richiedenti asilo provenienti da Stati di origine considerati "sicuri", trattati con una procedura sommaria e accelerata sulla base di una nozione di Paese di origine sicuro che appare illegittima almeno per violazione del divieto di discriminazione tra i rifugiati sulla base del Paese di origine, previsto dall'art. 3 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato.
- IV. **Mancato accesso a un'informazione piena e corretta:** [l'accesso all'informazione](#) rappresenta il presupposto fondamentale per l'esercizio del diritto di asilo e del diritto di difesa. Il Regolamento sembra non risolvere le gravi criticità osservate nei centri hotspot e nelle [zone di transito aeroportuali](#) in merito, poiché non prevede l'obbligo di fornire informativa sul diritto di asilo prima dello screening. La proposta di Regolamento per lo screening dei cittadini di paesi terzi prevede, esclusivamente per alcuni profili specifici, la distribuzione di un'informativa cartacea, modalità, che come già evidenziato nel caso degli hotspot, può configurare un trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti che a vario titolo non hanno la possibilità di comprendere le informazioni trasmesse per iscritto.

## 2 Sui meccanismi di determinazione dello Stato membro competente e sugli strumenti di solidarietà

Probabilmente al fine di superare le divergenze che hanno caratterizzato la vita dei Regolamenti “Dublino”, il Patto sembra voler eliminare simbolicamente tale nome dal sistema comune di asilo attraverso la proposta di un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione che tuttavia ripropone in grande misura l'assetto dei criteri già attualmente in vigore.

*La proposta del Patto. I criteri di determinazione della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale vengono solo parzialmente rivisti. In particolare, non viene previsto un generale e vincolante principio di redistribuzione dei richiedenti asilo tra i paesi membri e non viene modificato il criterio che attribuisce la competenza di esaminare le domande di asilo al Paese di primo ingresso, prevedendone l'applicazione anche ai minori stranieri non accompagnati<sup>4</sup>. Vengono invece introdotti due nuovi criteri che valorizzano i legami significativi dei richiedenti asilo con un dato Paese, quello del possesso di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione di uno Stato membro e quello di un visto o un titolo di soggiorno scaduti meno di tre anni prima della registrazione della domanda. Attraverso una più ampia definizione di “familiare”, anche per i richiedenti asilo adulti, la presenza di fratelli o sorelle radica inoltre la competenza all'esame della domanda nello Stato membro in cui gli stessi si trovano.*

*Il contrasto ai movimenti secondari dei richiedenti e titolari di asilo ancora una volta, rimane il filo rosso che lega molte delle proposte della Commissione; in particolare, viene rafforzato ancora di più il legame tra richiedente e Paese ritenuto competente, prevedendo in caso di movimenti secondari non autorizzati, la perdita delle misure di accoglienza, fatte salve quelle materiali.*

*La annunciata principale novità della proposta di nuovo regolamento riguarda la strutturazione di un meccanismo di solidarietà tra gli Stati attivabile in caso di pressione e crisi migratoria o a seguito di sbarchi conseguenti ad operazioni di search and rescue (SAR). Il testo del patto è però sul punto alquanto vago e, in ogni caso, neppure in questa ipotesi si verrebbe a configurare un meccanismo di redistribuzione effettivamente vincolante considerato che i richiedenti asilo verrebbero trasferiti solo negli Stati membri disponibili ad accoglierli. In generale il Patto delinea un inedito sistema di solidarietà “flessibile”: gli Stati potrebbero infatti partecipare al meccanismo di condivisione delle responsabilità previsto dall'art. 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE in forme diverse dall'accoglienza, tra le quali la cosiddetta “sponsorizzazione del rimpatrio”, ovvero il sostegno al rimpatrio dei migranti considerati irregolari. Si tratterebbe,*

---

<sup>4</sup> In assenza di familiari o parenti, la Commissione propone infatti di radicare la competenza nello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta, con un sostanziale ribaltamento dei principi affermati dalla [Corte di Giustizia dell'UE](#)

*con tutta evidenza, di una torsione del principio e del significato stesso della solidarietà, finalizzata soprattutto a trovare un accordo tra le diverse istanze dei Paesi membri, invece che a garantire l'efficacia del sistema comune di asilo. Il meccanismo che emerge dalla proposta di regolamento è estremamente complesso e basato sulla capacità della Commissione di prevedere gli arrivi e di intervenire in caso di necessità, della cui efficacia appare lecito dubitare.*

## **Criticità**

In generale, la proposta elaborata dalla Commissione sembra non tenere conto sia della discussione condotta successivamente alla proposta di riforma del 2016 sia di alcuni malfunzionamenti del cd. sistema Dublino e delle sperimentazioni relative alle procedure di redistribuzione fin qui attuate.

In particolare:

- I. **Rilevantissimi passi indietro vengono fatti rispetto al [testo di riforma che era stato approvato nel 2017 dal Parlamento europeo](#)**: oltre alla mancata eliminazione del criterio del Paese di primo ingresso, si eliminano le attuali opzioni, seppure discrezionali, che consentono ad uno Stato di assumere la competenza di una domanda di asilo per ragioni umanitarie o per altre ragioni e scompare del tutto l'ipotesi di sponsorizzazione del richiedente da parte di un ente accreditato voluta dal Parlamento UE nella scorsa legislatura. Nonostante alcune [criticità](#), la proposta che era stata approvata dal Parlamento europeo si basava su una nuova concezione in base alla quale il richiedente fa ingresso nell'Unione, considerata nel suo complesso e non nel territorio del singolo Paese dando piena attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e alleggerendo la **pressione sui paesi con frontiere esterne, tra cui l'Italia**.
- II. Nella sua applicazione pratica, l'attuale Regolamento Dublino III ha determinato numerosi problemi generando importanti movimenti secondari, con una conseguente crisi del Sistema Schengen. I **trasferimenti di stranieri verso l'Italia**, considerata Paese competente in applicazione del Paese di primo ingresso, sono stati spesso **condotti senza la [necessaria valutazione](#) delle [condizioni di accoglienza anche per soggetti vulnerabili](#)**. Come dimostra l'esperienza italiana, caratterizzata da movimenti secondari in uscita anche di minori non accompagnati, l'ampliamento della nozione di familiare ai fini del ricongiungimento familiare tra richiedenti asilo presenti in vari Stati membri rischia di risultare inutile in **assenza di una semplificazione della prova dell'esistenza dei legami familiari** e di un effettivo contenimento dei tempi delle procedure.
- III. Relativamente alle procedure di ricollocazione dei richiedenti asilo le [criticità osservate](#) nelle procedure attuate tra il 2018 e il 2020 che non vengono in alcun modo risolte dalla proposta di regolamento. In particolar modo rimangono **poco chiare le fasi endoprocedimentali attraverso le quali le agenzie (EASO e FRONTEX) assegnano ai richiedenti asilo gli Stati membri di trasferimento e le garanzie relative al diritto di informazione di difesa in queste fasi**, oltre ai criteri in base ai quali avviene l'assegnazione. Inoltre, è prevista la possibilità di trattenere i

cittadini stranieri in attesa di trasferimento: a tal proposito sono numerose le criticità che potrebbero sorgere in relazione alla legalità della **detenzione** e all'[adeguatezza dei luoghi](#) in cui potrebbe avvenire, nonché al necessario controllo giurisdizionale e alle connesse garanzie di difesa previste dalle norme costituzionali e internazionali in caso di restrizione della libertà personale.

### 3 Sui meccanismi di gestione delle situazioni di crisi migratoria e di forza maggiore

***La proposta del Patto.** Nel caso in cui uno degli Stati membri debba affrontare situazioni di crisi (o abbia il timore che le stesse possano verificarsi) e di forza maggiore, si propone formalmente di operare adattamenti alle disposizioni relative alle procedure di asilo e di rimpatrio, così come al meccanismo di solidarietà. In particolare, in tali situazioni lo Stato membro interessato potrebbe adottare una serie di deroghe alle procedure, agli obblighi e ai termini che ordinariamente gravano sullo stesso.*

*Si rafforzerebbe innanzitutto il **meccanismo di sponsorizzazione dei rimpatri**: se, ordinariamente, è previsto che, in assenza di rimpatrio dopo otto mesi, lo Stato membro sponsor debba accogliere sul proprio territorio il migrante, in una situazione di crisi tale termine si riduce a quattro mesi. La ricollocazione obbligatoria in altro Stato membro, inoltre, riguarderebbe tutti i richiedenti asilo, i migranti irregolari non richiedenti asilo e le persone cui sia stata concessa una forma di protezione immediata.*

*Inoltre, lo Stato in situazione di crisi potrebbe esaminare le domande di asilo anche nel merito con procedura accelerata di frontiera in tutti i casi in cui il richiedente provenga da un Paese per il quale i tassi di riconoscimento della protezione internazionale, a livello medio europeo, siano inferiori o uguali al 75%.*

*Per quanto riguarda i **rimpatri**, si ipotizza un'estensione del periodo di trattenimento finalizzato al rimpatrio in frontiera e della procedura di rimpatrio che arriverebbe ad avere una durata complessiva di cinque mesi. Verrebbero inoltre introdotte nuove ipotesi legittimanti il trattenimento durante la procedura adottata in situazione di crisi, attraverso la previsione di una presunzione del rischio di fuga delle persone. Infine, in tali situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero **sospendere la registrazione delle domande di asilo** per quattro settimane e fino a un massimo di tre mesi.*

## Criticità

Si guarda con preoccupazione alle ampie possibilità di deroga alle garanzie procedurali, che, [come già sperimentato in Grecia](#), comporterebbe una situazione di non diritto, in cui i cittadini stranieri sarebbero sottoposti ad elevati rischi di detenzione e di *refoulement*.

Appare critica anche la possibilità di espansione delle circostanze nelle quali applicare procedure accelerate a garanzie ridotte.

Tali previsioni, così come l'introduzione della procedura di frontiera obbligatoria, comportano una crescente frammentazione del diritto di asilo, che diventa cangiante e multiforme, variando in base a chi presenta la domanda, dove e quando la presenta.

Inoltre la sospensione della registrazione delle domande di asilo si porrebbe in irrimediabile contrasto col diritto di asilo costituzionalmente garantito dall'art. 10, comma 3 Cost., diritto direttamente e immediatamente azionabile che comporta anche il diritto di accedere provvisoriamente al territorio e di fare accertare la condizione che legittima il diritto.

## La direzione che indichiamo

A fronte delle criticità precedentemente evidenziate, si ritiene fondamentale che il Governo italiano tenga conto dell'inderogabile esigenza di evitare ogni conflitto tra le norme UE e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano e i diritti fondamentali.

In particolare si ritiene fondamentale che le trattative e le discussioni relative alle proposte tengano conto della necessità di:

- **Garantire una gestione delle frontiere interne ed esterne europee trasparente e basata sui diritti.** I migranti che attraversano tali frontiere sono titolari di diritti, in particolare di quello di chiedere asilo e di essere protetti dal respingimento, da trattamenti inumani e degradanti e dalla detenzione arbitraria. Le Guardie di frontiera e le Agenzie di frontiera devono avere [mandati chiari e trasparenti](#) e devono essere assicurati meccanismi di monitoraggio indipendente con un mandato pieno e possibilità di accesso anche alle aree frontaliere e pre-frontaliere.
- **Garantire ai cittadini stranieri un accesso pieno ed effettivo alle procedure di protezione internazionale, alle connesse garanzie di difesa e di tutela giurisdizionale,** rifiutando l'adozione delle procedure accelerate di frontiera e assicurando il rispetto del diritto di asilo costituzionalmente garantito<sup>5</sup>.
- Prevedere che i richiedenti asilo abbiano, per tutta la durata dell'esame della loro domanda di asilo, in sede amministrativa e giurisdizionale, un **diritto di regolare soggiorno nel territorio** dello Stato che esamina la loro domanda di asilo, con

---

<sup>5</sup> Per approfondimenti relativi ai profili di illegittimità delle procedure accelerate nel contesto italiano si rimanda a <https://www.asgi.it/notizie/le-nuove-ipotesi-di-procedure-accelerate-e-di-frontiera/>



conseguente diritto a condizioni di accoglienza dignitose, in strutture diffuse di piccole dimensioni, e ad accedere a percorsi di istruzione, formazione e inserimento sociale, con particolare attenzione alla condizione dei minori.

- **Garantire il pieno diritto ad un ricorso effettivo per i richiedenti protezione internazionale a tutti i livelli**, in particolare assicurando che i ricorsi contro il rigetto della domanda di asilo abbiano sempre effetto sospensivo. Rifiutare l'introduzione di norme volte a limitare la possibilità di ricorso giurisdizionale contro decisioni di allontanamento, nei casi di rigetto delle richieste di protezione.
- **Rifiutare l'introduzione di meccanismi di gestione delle situazioni di "crisi migratoria" che comportino la contrazione dei diritti** dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo, e un'espansione delle forme di trattenimento e confinamento.
- **Stabilire meccanismi veloci di effettiva ripartizione della responsabilità** di accoglienza e di esame delle domande di asilo tra gli Stati membri che tengano conto dei legami sociali, delle possibilità di inclusione e della volontà dei richiedenti asilo.
- **Aumentare i canali di accesso e permanenza regolari in Europa** attuando una politica dei visti adeguata e facilitando l'accesso al territorio dell'Unione europea per coloro che sono stati costretti a lasciare il loro Paese di origine, sospendendo ogni politica di esternalizzazione delle frontiere e del diritto di asilo e ogni accordo finalizzato al contenimento dei flussi con paesi di origine e transito.
- **Rafforzare e rendere vincolanti per gli Stati i programmi di reinsediamento** dei rifugiati bloccati in Paesi terzi tramite l'adozione di apposito Regolamento che preveda quote annuali, procedure rigorose e garanzie che limitino la discrezionalità degli Stati; il medesimo Regolamento dovrebbe altresì prevedere una disciplina per il rilascio di visti di ingresso nella UE per motivi umanitari.
- **Predisporre operazioni europee di ricerca e soccorso in mare**, superare le e politiche che criminalizzano le ONG coinvolte nelle operazioni SAR e che ne ostacolano il lavoro, attraverso norme vincolanti e l'istituzione di chiari meccanismi di cooperazione tra istituzioni e ONG al fine di garantire che le persone soccorse dalle organizzazioni della società civile sbarchino immediatamente nel più vicino porto sicuro europeo.